



ISTITUTO SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) Via Petrosini 1 tel. 081925056 – fax 081920121

Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale – Liceo Coreutico – Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini tel. 0819368248 – fax 081936732 – *Liceo Artistico*

I.I.S. - "A. GALIZIA"-NOCERA INFERIORE
Prot. 0008854 del 20/09/2024
VII (Uscita)

Nocera inferiore, 20/09/2024

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1. L'I.S. "A. Galizia" di Nocera Inferiore (SA) è rappresentato dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Istituto e, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dagli OO.CC., previsti dal Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994. Il Dirigente Scolastico presiede alla gestione unitaria alla vita della scuola, secondo l'art. 396 del predetto decreto.

Art. 2. Gli OO.CC. esercitano le loro funzioni nello spirito e secondo i principi democratici della Costituzione Repubblicana, allo scopo di promuovere forme di educazione libere, moderne, radicate nel contesto della vita civile, inteso nella sua più ampia accezione sociale, culturale, economica e politica ed allo scopo, altresì, di preparare gli allievi ad assolvere ai doveri sociali e di porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale, culturale, professionale.

Art. 3. L'attività dell'Istituto si fonda sul presupposto della dignità individuale e collettiva degli allievi, del corpo docente, del personale non docente e dei genitori, e sul principio che ciascuna componente della scuola, separatamente o congiuntamente alle altre, è chiamata a partecipare alla gestione della vita interna ed alla costituzione di rapporti esterni all'Istituto stesso.

Art. 4. Sono garantiti all'interno dell'Istituto i diritti fondamentali di libertà dell'individuo, come condizione di libera ricerca e di dibattito sul piano culturale, educativo e politico.

Art. 5. Gli allievi, con la collaborazione del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale scolastico, si educano all'autogoverno e all'esercizio della democrazia, partecipando attivamente alla vita della scuola, quali componenti fondamentali della comunità educativa.

Art. 6. I rapporti tra i docenti e gli allievi si informano al colloquio ed alla collaborazione; ciascuna classe è una comunità di lavoro, di ricerca individuale e collettiva, formata dagli allievi, guidata dai docenti e dal Dirigente Scolastico.

Art. 7. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva sono costituiti nelle forme e con le attribuzioni stabilite dagli artt. 8, 9, 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994. Con le competenze e le attribuzioni, espressamente e specificatamente stabilite da detto decreto, essi funzionano secondo la normativa vigente.

Art. 8. Il Consiglio di Istituto propone annualmente, tra l'altro, l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali; esamina ed eventualmente approva o meno la relazione predisposta dalla Giunta sulle materie di sua competenza e su quant'altro utile ad impostare un'adeguata programmazione ed una efficiente assistenza.

Art. 9 La Giunte Esecutiva è organo propulsore dell'attività del Consiglio e della vita della scuola. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri.

Art. 10. Il Consiglio di classe, organo di concreta vita scolastica, formula proposte al Collegio docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e si riunisce, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, tutte le volte in cui lo ritenga utile.

Art. 11 Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee secondo le modalità e nei limiti contemplati dagli artt. 12,13 del D. L.g.s. del 16/04/1994 n. 297 e dalle norme di sicurezza e prevenzione, per la trattazione di problemi culturali e formativi e per la formulazione di proposte e di richieste al Dirigente Scolastico o al Consiglio di Istituto. L'assemblea d'Istituto funziona sulla base di un regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto ha facoltà per motivi di sicurezza di non concedere i locali della scuola qualora siano impegnati o non idonei.

TITOLO SECONDO

ASSEMBLEE

Art. 12. La scuola favorisce il dibattito tra gli alunni e, più in generale, tra tutte le componenti scolastiche, quale strumento fondamentale di educazione e di crescita

culturale. Per il conseguimento di questo fine, le assemblee assumono un'importanza fondamentale, quale momento alto e impegnativo di gestione democratica dell'Istituto.

Art. 13. La data dell'assemblea degli studenti e il relativo ordine del giorno sarà calendarizzata al Dirigente Scolastico e comunicata con almeno 5 giorni di anticipo. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese, tranne nel primo e nell'ultimo mese dell'anno scolastico, nel limite delle ore di lezione di una giornata. La partecipazione di esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto e/o dal Dirigente Scolastico. L'assemblea di istituto deve, obbligatoriamente, darsi un regolamento interno ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 297/1994. Possono assistere all'assemblea, specie ai fini della sicurezza, il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano. Il D.S. o un suo delegato possono intervenire alle assemblee e spenderle, in caso di non ordinato svolgimento delle stesse. È assolutamente vietato uscire dalla scuola durante le assemblee. Gli insegnanti, in primis, nonché il personale Ata, devono essere presenti a scuola, e vigilare che tutto si svolga regolarmente ed in sicurezza????.

Nel caso in cui dovessero verificarsi incidenti, trattandosi di alunni, maggiorenni e/o minorenni, affidati alla scuola, ne risponderanno gli insegnati in orario e/o il personale in vigilanza.

TITOLO TERZO

SVOLGIMENTO DELLA VITA SCOLASTICA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 14. Il corretto svolgimento della vita scolastica è affidato al rispetto, da parte di tutte le componenti della scuola, della normativa in materia di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro ed al senso di responsabilità individuale e collettivo di quanti quotidianamente operano nell'Istituto. Pertanto, ogni regolamentazione va intesa come un invito alla convergenza spontanea e consapevole di tutte le forze al conseguimento del fine primario della scuola richiamato nel titolo primo. Il comportamento all'interno della scuola deve essere improntato ad estrema correttezza e sempre teso al decoro dell'ambiente scolastico, onde evitare disturbi e manifestazioni, che possano ostacolare e creare disagi al migliore svolgimento del lavoro scolastico. Si richiama soprattutto l'attenzione al corretto e civile uso delle attrezzature scolastiche, che sono un patrimonio di tutta la comunità.

Art. 15 L'accesso alla scuola è previsto per le ore 8,10. Gli alunni devono accedere puntualmente a scuola e rispettare le indicazioni stabilite dal Dirigente Scolastico di concerto con gli organi collegiali all'uopo preposti, ed impartite dal D.S. o da suo delegato, finalizzate all'ordinato accesso ed al rispetto delle misure di sicurezza previste per gli

utenti della scuola. Per i ritardi superiori a 5 minuti rispetto all'inizio delle lezioni è necessaria l'autorizzazione, che sarà concessa dalla D.S. o da un suo delegato solo per casi eccezionali e documentati (tra i quali: ritardo mezzi di trasporto, visite specialistiche ecc.).

Ad eccezione dei suddetti casi, agli alunni sarà consentito l'ingresso all'inizio della seconda ora di lezione, anche se accompagnati dai genitori, al fine di evitare interruzioni delle attività didattiche iniziate.

La scuola non si assume alcuna responsabilità civile e penale fino all'ora dell'ingresso degli alunni nelle aule.

L'uscita anticipata sarà consentita a singoli alunni sia maggiorenne che minorenni, solo se prelevato da un genitore o dall'esercente la potestà genitoriale o da altra persona appositamente delegata presso gli uffici di segreteria. Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o via email.

La delega, con indicazione del nominativo della persona delegata e fotocopia del documento di identità del delegato, dovrà essere depositata presso gli uffici di segreteria.

Le assenze per ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza.

E' fatto assoluto divieto di lasciare l'edificio scolastico durante le lezioni senza autorizzazione dei genitori o dei loro delegati.

La delega, con indicazione del nominativo della persona delegata e fotocopia del documento di identità del delegato, dovrà essere depositata presso gli uffici di segreteria.

Art 16. Le ore di ritardo o le ore di lezioni non svolte a causa di uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza.

Art. 17. Le assenze dalle lezioni degli alunni devono essere sempre giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. La giustificazione deve essere presentata al docente della prima ora di lezione nel giorno di rientro a scuola o, al massimo, entro due giorni successivi.. I docenti sono tenuti a controllare rigorosamente le giustifiche delle assenze ed a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali inadempienze.

I docenti sono responsabili del controllo e dei relativi adempimenti.

Per le assenze superiore a cinque giorni (considerando nel computo il/i giorno/i festivo/i o di sospensione delle lezioni compreso/i tra la data del primo giorno di assenza e quella del giorno di rientro a scuola), dovute a motivi di famiglia o viaggi o altro (che non siano motivi di salute), la giustificazione dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Sia per le assenze inferiori ai cinque giorni consecutivi che per quelle superiori a cinque giorni consecutivi, l'alunno che non avrà presentato giustificazione, entro al massimo, due

giorni successivi, non sarà riammesso in classe: egli sarà ospitato presso gli uffici dei collaboratori del Dirigente Scolastico e sarà convocato immediatamente un genitore che provvederà a giustificare nel rispetto delle modalità su esplicitate o, in mancanza di giustificazione, a prelevare l'alunno, il quale potrà essere riammesso solo ad avvenuta presentazione della stessa.

Ai sensi dell' Art. 12 della L. 159/2023 "...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

L'Istituzione scolastica, con Regolamento per le assenze in deroga, allegato in calce al presente Regolamento, stabilisce, per casi eccezionali, motivate deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art. 18. Uscita degli allievi per assolvere a bisogni fisiologici: È consentita l'uscita per la toilette (salvo i casi di assoluta necessità) mai prima dell'inizio della 3^a ora. I docenti dovranno verificare le uscite durante l'orario di lezione; affinché non si creino assembramenti nelle toilette; sarà consentita l'uscita ad un solo alunno per classe a turno con quelli che chiedono di uscire per esigenze personali, ma mai al cambio dell'ora. Nel caso in cui il docente, al termine dell'ora, debba lasciare la classe mentre un alunno è ancora in bagno, è tenuto a registrare sul registro di classe il nominativo dell'alunno e l'orario di uscita. Sarà cura dei collaboratori scolastici verificare che ai bagni acceda un numero limitato di allievi, massimo due alla volta; essi sono pertanto autorizzati a invitare gli alunni a non intrattenersi più del dovuto e, nel caso di resistenza, dovranno informare il docente dell'ora che invierà comunicazione scritta tramite registro elettronico alle famiglie e annoterà sul registro della classe l'accaduto.

Uscita dalla scuola: Premesso che gli obblighi di vigilanza sugli allievi e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli

alunni nei locali scolastici sino all'uscita e che la vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo, gli allievi al termine delle lezioni devono essere accompagnati dai rispettivi docenti, non impegnati in ulteriori ore di lezione; i docenti sono tenuti, inderogabilmente, a vigilare sugli alunni sino a quando questi ultimi non lasciano l'Istituto e le aree adiacenti i cancelli, in modo da evitare assembramenti che possano ostruire l'entrata e l'uscita dalla scuola. I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio del rispettivo orario di lezione. Ogni violazione, o non osservanza, di tale disposizione sarà quindi oggetto di provvedimenti disciplinari. Al fine di garantire l'ordinata uscita delle classi nella Sede centrale dell'Istituto, per le classi che escono al termine della quinta ora di lezione vi sarà un doppio suono della campanella; al 1° squillo della campanella usciranno le classi poste al piano rialzato e al primo piano dell'Istituto, mentre al 2° squillo della campanella usciranno le classi poste al secondo piano; ci si dovrà comportare analogamente anche per le uscite nelle ore successive.

Divieto di fumo: Si ricorda che in base alla Legge n. 128 dell'08/11/2013, il divieto di fumo "è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione"; è inoltre vietato "l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione)". È assolutamente vietato fumare in qualsiasi ambiente interno alla scuola, bagni compresi. I trasgressori saranno sanzionati così come prevedono la normativa vigente.

Divieto uso cellulari o smartphone per motivi personale per alunni, docenti e personale

Ata: Non è consentito l'uso dei cellulari o smartphone a scuola per motivi personali.

In classe non è consentito l'uso dei cellulari o smartphone, in considerazione della presenza di dispositivi digitali e di collegamenti internet in tutte le sedi scolastiche. È assolutamente vietato servirsi dei cellulari o smartphone per comunicare con l'esterno per un qualsivoglia motivo. In caso di necessità, si potrà fare ricorso ai telefoni dell'ufficio dei Collaboratori del Dirigente scolastico o degli uffici di segreteria o dei responsabili di plesso. Verso i trasgressori saranno adottati provvedimenti disciplinari. Inoltre, come prevede il D.M. n. 104 del 30/11/2007, tuttora vigente, "*Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche*", all'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate fotografie, riprese audio e video di ambienti e persone. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come

violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. Tale divieto si estende anche per le assemblee studentesche. Viceversa le fotografie e le riprese audio-video sono ammesse nell'ambito delle attività didattiche o di eventi speciali, quali ad esempio tornei, premiazioni, conferenze, visite di soggetti esterni, attività giornalistiche, attività di orientamento in entrata e in uscita, inaugurazioni, attività musicali-coreutiche-artistiche, come già previsto nell' "autorizzazione di riprese video/foto" sottoscritta dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Registro di classe cartaceo. Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 47241, 21/11/2019, si conferma quanto prevede il R.D. 30/04/1924, n. 965, art. 41, secondo il quale "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni". Nel registro di classe vengono, quindi, depositate le firme dei docenti, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli alunni; esso ha inoltre la funzione di annotare i provvedimenti disciplinari, i compiti assegnati e l'attività didattica svolta dai docenti in ogni singola giornata. Insieme al registro del docente esso attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe ed è inoltre visionabile da tutti gli alunni della classe. È un documento-strumento proveniente da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita della classe. Si precisa che, a sua volta, il D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n. 135, ha introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l'obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, prevedendo che il M.I.U.R avrebbe predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione; tale piano peraltro non risulta essere stato predisposto, con la conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

Fotocopie: è fatto assoluto divieto di fare fotocopie dei libri di testo adottati presso il ns. Istituto mentre è consentito fotocopiare alcune pagine su richiesta per iscritto del docente.

Utilizzo dell' ascensore Sede centrale e sede di Materdomini: L'utilizzo dell'ascensore è riservato, esclusivamente, agli alunni diversamente abili ipovedenti o non deambulanti e al relativo accompagnatore (collaboratore scolastico o docente di sostegno), nonché ai docenti o agli alunni momentaneamente inabili che ne abbiano fatto richiesta al Dirigente Scolastico ed abbiano ottenuto la relativa autorizzazione, nonché inoltre per lo spostamento degli strumenti musicali

Riproduzione di materiale audio-video: Il materiale audio-video-digitale-informatico riprodotto nelle aule, nei laboratori, nel teatro o nell'auditorium dell'Istituto dovrà essere nel suo formato originale. Pertanto, è assolutamente vietato utilizzare, sia pure a fini didattici, materiale copiato o "scaricato" non originale.

Custodia degli oggetti personali: Gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola, sono tenuti alla custodia attenta degli oggetti personali. In particolare, si raccomanda di non lasciare mai gli oggetti personali incustoditi ogni qualvolta si lascia l'aula per lo svolgimento delle attività didattiche in palestra, in auditorium, o nei laboratori. La scuola in nessun modo risponde per la scomparsa o il furto di oggetti personali.

Divieto di introduzione cibi e bevande. È fatto divieto assoluto di contattare i bar per la consegna di cibi e/o bevande. Gli alunni possono portare con sé alimenti e acqua da consumare a scuola previa autorizzazione dei docenti. I collaboratori, i docenti ed il personale scolastico sono tenuti ad astenersi dall'offrire cibi e bevande agli alunni anche al fine di evitare eventuali reazioni allergiche.

Art 19. I rapporti tra il personale scolastico e le famiglie sono improntati alla massima fiducia reciproca e collaborazione, al rispetto dei ruoli e al riconoscimento delle distinte responsabilità e competenze. Non è consentito l'accesso di genitori o di estranei nella scuola in mancanza di autorizzazione del Dirigente Scolastico. È pertanto vietato l'accesso dei genitori alle aule durante lo svolgimento delle lezioni. Sarà cura dei referenti di plesso e dei collaboratori scolastici interdirne la presenza nei corridoi o nelle aule durante lo svolgimento delle lezioni.

Colloqui famiglie - docenti: I genitori potranno incontrare i docenti agli incontri scuola-famiglia organizzati periodicamente dalla scuola; potranno, inoltre, richiedere attraverso il portale Argo un incontro individuale con i singoli docenti. Tali incontri devono essere fissati al di fuori dell'orario di servizio dei docenti. A decorrere da trenta giorni prima del termine delle attività didattiche sono sospesi i colloqui dei docenti con le famiglie.

Art.20. In merito alle attività che si svolgono al di fuori dei locali dell'Istituto saranno valide le seguenti disposizioni:

- quando le lezioni all'esterno dell'edificio scolastico coincideranno con l'ultima ora, gli alunni rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni;
- quando il trasferimento da e per i locali esterni coinvolge una sola classe, l'accompagnamento avverrà a cura di uno o più docenti.

Il tutto si deve svolgere nel massimo ordine e silenzio.

Art 21. Tutte le comunicazioni alle famiglie si intendono validamente eseguite con la pubblicazione sul sito web della scuola

Art. 22. Il dovere di vigilanza sui comportamenti degli allievi nei locali dell'Istituto (aule, laboratori, corridoi, teatro, auditorium, palestra etc.) coinvolge sempre tutti i docenti e tutto il personale ATA, i quali hanno l'obbligo di prevenire o interrompere comportamenti irregolari o illegittimi o contrari alle norme di sicurezza.

Art. 23. All'inizio della prima ore di lezione deve essere fatto l'appello; i docenti delle ore successive controlleranno la presenza di tutti gli alunni ed in caso di assenza in classe di uno degli alunni presenti alla prima ora e non autorizzati ad uscire anticipatamente, il docente ne darà immediata comunicazione ai collaboratori del Dirigente Scolastico o ai responsabili di Plesso.

Art. 24. Gli alunni, durante le ore di lezione, possono uscire, uno per volta, dall'aula solo per impellenti motivi e per pochi minuti; solo per necessità e previa autorizzazione del docente presente in classe, sarà consentita eccezionalmente l'uscita di due alunni contemporaneamente. Sarà cura del docente fare richiamare in classe, dai collaboratori scolastici, l'alunno che prolunga la sua assenza dall'aula.

Art. 25. I docenti devono vigilare affinché gli alunni rispettino le buone norme di conferimento dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 26. È fatto divieto di utilizzare strumenti ed attrezzature della scuola per scopi personali.

Art. 27. Al fine di evitare che gli investimenti realizzati per taluni particolari indirizzi di studio non siano utilizzati pienamente, la scuola, per gli indirizzi del triennio previsti e presenti nel nostro Istituto, può non autorizzare il nulla osta in uscita, salvo che per motivi di residenza.

Art 28. *Gli* studenti, i docenti e il personale scolastico devono indossare abbigliamento sobrio e decoroso, adeguato e consono all' ambiente scolastico, dedicato alla formazione e all'educazione. A titolo esemplificativo si devono evitare shorts e gonne corte, canottiere e magliette corte, maglie scollate e trasparenti, abiti succinti, ciabatte oltre a qualsiasi abbigliamento eccessivo o inappropriato; parimenti è vietato portare unghie molto lunghe che possano procurare lesioni a terzi.

In classe non è consentito indossare il "copicapo", salvo deroghe autorizzate per ragioni religiose o motivi di salute documentati.

TITOLO QUARTO ORARIO DI SERVIZIO

Art. 29. I docenti devono rispettare rigorosamente il proprio orario di servizio, non devono mai abbandonare le classi durante le loro ore di lezioni: essi, inoltre, non devono entrare in ritardo in classe né lasciare la classe in anticipo rispetto al suono della campanella; qualora, per gravi ed improvvisi motivi, il docente avesse necessità di lasciare la classe durante la propria ora di lezione, egli dovrà chiederne la momentanea vigilanza ad un collaboratore scolastico ed avvisare i collaboratori del Dirigente Scolastico o i responsabili di plesso. Si ricorda che l'abbandono immotivato della classe si configura come abbandono del posto di lavoro. Si ribadisce che i docenti hanno l'obbligo di vigilanza degli alunni siano essi maggiorenni o minorenni.

Art. 30. Il dovere della puntualità è esteso a tutte le riunioni collegiali convocate nell'ambito dell'Istituto.

Art. 31. Il docente che sa di raggiungere la scuola in ritardo è tenuto, obbligatoriamente, a darne comunicazione presso gli uffici di segreteria, o ai collaboratori del D.S., o ai responsabili di plesso, al fine di consentire l'attivazione delle iniziative necessarie alla vigilanza della classe.

Art. 32. Tutti i docenti che non possono presentarsi in servizio ne daranno comunicazione entro le ore 7,50.

TITOLO QUINTO

COMPILAZIONE DEI REGISTRI E ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 33. Il registro di classe, sia elettronico che cartaceo, deve essere compilato in modo chiaro, intellegibile e completo in ogni sua parte; al docente della prima ora spetta il compito di registrare assenze e di controllare le giustificazioni degli alunni. L'ingresso in aula degli alunni, successivo alla prima ora di lezione, deve essere segnalato immediatamente sul registro di classe. I permessi d'ingresso in ritardo e di uscita anticipata devono essere analogamente registrati.

Art. 34. Il registro personale elettronico del docente deve essere compilato quotidianamente e con cura; nella parte relativa al contenuto delle lezioni va anche inserito l'argomento delle prove valutative.

Prove di verifica: I docenti sono tenuti a far svolgere agli alunni le seguenti prove di verifica: per le discipline con scritto almeno due prove scritte e due prove orali per ciascun quadrimestre, con griglie di valutazione scritte per ogni alunno mentre per le discipline ove non vi è scritto almeno due prove per ciascun quadrimestre con modalità a scelta del

docente, con griglie di valutazione scritta per ogni alunno, come deliberato dal Collegio dei docenti del 09.09.2024.

Art. 35. L'eventuale ingresso di estranei nella scuola e le attività extracurricolari devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Istituto, salvo delega al D.S. che autorizzi.

Art. 36. Le visite guidate, le uscite didattiche e/o per attività sportive e artistiche rientrano nelle attività di Istituto e devono essere svolte purché finalizzate a reali ed esclusive esigenze pedagogico-didattico-culturali connesse con i programmi di insegnamento e con gli specifici indirizzi liceali. Esse devono essere programmate non oltre la prima settimana del mese di dicembre di ciascun anno scolastico.

Non saranno accolte richieste inoltrate oltre il suddetto termine.

L'organizzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate avverrà in ottemperanza della relativa normativa e dai deliberati del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37. Le indicazioni contenute nel presente regolamento si applicano fino a quando non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei Contratti Collettivi o in norme di legge.

Art. 38. Le prescrizioni del presente Regolamento si integrano con quelle contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 39. È data facoltà al Dirigente Scolastico, su delibera del Consiglio di Istituto, di adottare provvedimenti urgenti nelle materie non comprese nel presente regolamento, o in modifica di norme contenute nello stesso. Di tali provvedimenti urgenti, integrativi o modificativi delle presenti norme, il Dirigente Scolastico informerà il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile e tutto il personale della scuola.

Art. 40. Per le istanze di accesso agli atti risalenti ad un periodo superiore a cinque anni rispetto alla richiesta, è previsto, per i lavori di ricerca e copia, il costo di euro 50,00 . La presente vale sia per richiesta di copie cartacee che a mezzo pec.

Art. 41. Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente regolamento comporterà l'avvio di procedimento disciplinare.

Art 42. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09.09.2024, entra in vigore alla data di pubblicazione e potrà essere modificato o integrato con successive delibere del Consiglio d'Istituto approvate all'unanimità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Superiore "A. Galizia"

- VISTO l'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo...";
- VISTO l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo";
- VISTO l'art. 11 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.";
- VISTA C.M. n. 20, 04.03.2011;

- VISTO il DLlgs 62/2017;

adotta il seguente

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PREVISTO DA ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009

Premessa

Il seguente Regolamento è prescrittivo; si invitano pertanto tutte le componenti della comunità scolastica a prestarvi la dovuta attenzione.

Art. 1

1. Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

1. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In caso di deroghe, specie per motivi di salute, il limite di assenze non dovrà compromettere lo sviluppo, la maturazione e l'apprendimento dell'alunno che devono basarsi sui risultati di prove previste: per le discipline con scritto almeno due prove scritte e due prove orali per ciascun quadrimestre, con griglie di valutazione scritte per ogni alunno mentre per le discipline ove non vi è scritto almeno due prove per ciascun quadrimestre con modalità a scelta del docente, con griglie di valutazione scritta per ogni alunno, giusta delibera del Collegio dei docenti del 09.09.2024.

Art. 3

1. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.
2. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto.
3. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Art. 4

1. Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 5 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari,
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;

- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5

1. Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con attestazione di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art. 6

1. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Art. 8

1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, compresi coloro che rientrano nelle problematiche afferenti ai disturbi specifici e ai bisogni educativi speciali

2. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

3. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

- assenze continuative o assenze ricorrenti per grave malattia

documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e la necessità di effettuare terapia a casa;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- entrate posticipate o uscite anticipate per:

eccezionali e documentati motivi personali di famiglia (provvedimenti di Autorità quali Tribunali e/o Servizi sociali territoriali o provvedimenti del Sindaco); terapie ospedaliere continuative per gravi patologie;

o manifestazioni culturali organizzate dalla scuola che costituiscono a pieno titolo attività scolastiche e pertanto l'alunno è da considerarsi presente.

Art. 9

1. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)